REGOLAMENTO (CE) N. 1030/95 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 3652/81 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata nel settore del pollame e delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3 e l'articolo 15,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (3), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3 e l'articolo 15,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3652/81 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1617/94 (5), ha istituito un periodo di riflessione per le domande di titolo di prefissazione della restituzione per taluni prodotti del settore del pollame ; che per garantire una transizione armoniosa tra il regime preesistente alla data di entrata in vigore dell'accordo agricolo dell'Uruguay Round e quello in vigore a partire da tale data, è opportuno subordinare a tale periodo di riflessione anche i prodotti del settore delle uova ;

considerando che il regolamento (CE) n. 974/95 della Commissione, del 28 aprile 1995, recante misure transitorie relative all'attuazione dell'accordo agricolo dell'Uruguay Round (6), prevede un limite quantitativo per i titoli di prefissazione con una validità che oltrepassa il 30 giugno 1995 ; che è quindi necessario precisare le misure che la Commissione può adottare per garantire il rispetto di tale limite quantitativo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3652/81 è modificato come segue :

1) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 4*

1. I titoli di fissazione anticipata per i prodotti dei settori del pollame e delle uova sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, purché nel frattempo la Commissione non abbia adottato misure particolari.

2. Tali misure possono comprendere, qualora le domande di titolo di prefissazione superino o rischino di superare quantitativi corrispondenti allo smercio normale :

— la sospensione dell'applicazione del presente regolamento per cinque giorni lavorativi al massimo ; in tal caso, le domande di titolo di prefissazione presentate nel periodo della sospensione non sono ricevibili ;

— la fissazione di una percentuale unica di riduzione dei quantitativi oggetto delle domande dei titoli di prefissazione ;

— la sospensione della presentazione di domande di titolo di prefissazione fino alla fine del mese in corso.

Tali misure possono variare a seconda del tipo di titolo richiesto a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 974/95 della Commissione (*) (misure transitorie).

3. Qualora i quantitativi richiesti siano respinti o ridotti, è immediatamente svincolata la cauzione corrispondente ai quantitativi della domanda non accolti.

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.
(2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.
(4) GU n. L 364 del 19. 12. 1981, pag. 19.
(5) GU n. L 170 del 5. 7. 1994, pag. 12.
(6) GU n. L 97 del 29. 4. 1995, pag. 66.

(*) GU n. L 97 del 29. 4. 1995, pag. 66. »

2) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 5*

Per i prodotti dei settori del pollame e delle uova di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 572/73, gli Stati membri comunicano alla Commissione

— il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, l'elenco dei titoli di prefissazione delle restituzioni, ripartiti per prodotto, che sono stati richiesti dopo l'ultima comunicazione. L'elenco contiene una ripartizione per le domande che contengono e che non contengono, nella casella 20, la dicitura "Titolo transitorio — regolamento (CE) n. 974/95" ;

— entro il 10 del mese, l'elenco dei titoli di prefissazione della restituzione rilasciati per il mese precedente. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione